



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD**

**III SEZIONE CIVILE**

**DOTT. ALESSANDRO AULETTA**

**Udienza del 28.5.2019**

[OMISSIS]

**Il Giudice**

Letto il verbale che precede,

invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281-sexies c.p.c. ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al RG n. 5931/2018,  
tra

**STEFANO** (CF: \_\_\_\_\_),  
rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_),  
, e domiciliato presso lo studio di questi in \_\_\_\_\_, al

OPPONENTE

e

**S.P.A.**, in persona del l.r.p.t.,  
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. \_\_\_\_\_  
(C.F.: \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  
questi in \_\_\_\_\_

OPPOSTO

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI

Come da verbali e atti di causa

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il sig. Stefano (d'ora innanzi anche: l'opponente) ha introdotto la fase di merito relativa alla opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta (in prima battuta innanzi al G.E.) per vedere accertata la insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva del creditore; diritto nella specie esercitato mercé atto di pignoramento ex art. 72-*bis*, d.p.r. n. 602 del 1973 relativo al recupero dell'importo complessivo di euro 3.275,24 per le causali ivi specificate.
3. In specie, come rilevato dallo stesso opponente nel ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., il ridetto credito fonderebbe sulle cartelle nn. 90020120158851366; 900220120159108433; 90020160007756521; 90020160028724488.
4. L'opponente, ritenuta sussistente la giurisdizione del Tribunale (invero citando precedenti per un verso non attuali e per altro verso non conferenti, come si dirà), lamenta la intervenuta prescrizione di tali crediti. In specie, la produzione di controparte non sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti, in quanto, per quelli notificati a mezzo posta manca la "can" e, per quelli notificati a mezzo PEC, manca l'attestazione di conformità.
5. Si è costituito il Concessionario della riscossione che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto.
6. L'opposizione è inammissibile per le ragioni che si vanno a dire.
7. Preliminarmente è utile chiarire che il dirimente profilo di rito non deve essere sottoposto al previo contraddittorio delle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., atteso che tale norma non ricomprende le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (sul punto da ultimo v. Cass. 4.3.2019, n. 6218).
8. Appare pacifico tra le parti – ed è lo stesso opponente a rilevarlo - che i crediti per il cui recupero fu posto in essere il pignoramento oggetto di opposizione hanno natura tributaria.
9. Rileva considerare che il "confine" tra giurisdizione ordinaria e tributaria è individuato dall'art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". Questa disposizione si salda con quella contenuta nell'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui sono inammissibili:
  - le opposizioni di cui all'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
  - le opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c. salvo che non si discuta della pignorabilità dei beni.

Da sempre si discute se l'art. 57, cit. ponga a carico del contribuente debitore una intollerabile limitazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Di massima la dottrina che si è occupata del tema – che non è possibile citare in questa sede stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c. – ha escluso che una tale limitazione si configuri con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi, posto che le contestazioni "inammissibili" ex art. 57, cit. sono comunque proponibili in sede di impugnazione degli atti ex art. 19, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992 innanzi alle Commissioni tributarie.

Questa lettura – dopo qualche oscillazione – ha trovato seguito anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quanto al tema delle opposizioni con le quali si faccia valere – attraverso l'impugnativa di un atto esecutivo (ad es. il pignoramento) – un vizio relativo ad atti prodromici allo stesso (ad es. la mancata notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione).

In questo caso, ad avviso della più recente giurisprudenza, l'opposizione "al pignoramento" posto in essere per il recupero di crediti tributari ove sia dedotta l'omessa notifica degli atti presupposti (ad esempio della cartella di pagamento) rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto (deve ritenersi) viene in rilievo una tutela "recuperatoria" ex art. 19, comma 3, d.lgs. 546 del 1992 (che ammette la possibilità di impugnare gli atti di cui al primo comma della citata disposizione anche in occasione del primo atto successivo che abbia consentito la conoscenza degli stessi) [Cass. S.U., 5.6.2017, n. 13913 e 13916; è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza citata dall'opponente per ritenere sussistente la giurisdizione del Tribunale è stata superata dalle predette decisioni, oltre a riferirsi alla opposizione agli atti esecutivi, mentre nel caso che interessa pacificamente viene in rilievo una opposizione all'esecuzione].

Pertanto non si configura qui alcuna limitazione di tutela.

Con riferimento alle contestazioni riguardabili come opposizione all'esecuzione (*quale certamente è quella posta all'attenzione del Tribunale*), la questione si pone diversamente.

Il fatto estintivo (ad es. il pagamento o la prescrizione) che voglia esser fatto valere dopo l'inizio dell'esecuzione non potrebbe esser dedotto innanzi al Giudice tributario in virtù di quanto disposto dall'art. 2, cit.; ma nemmeno innanzi al G.O., stante quanto previsto dall'art. 57, cit.

Alla luce di queste considerazioni, di recente, la Corte Costituzionale (31.5.2018, n. 114) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".

Opposizioni che, quindi, vanno ammesse senza limiti, posto che – diversamente opinando – per il contribuente sarebbero proponibili solo le azioni di ripetizione senza che sia possibile contestare l'ingiustizia dell'esecuzione compiuta nei suoi confronti stante l'insussistenza (per esservi stato un fatto estintivo del credito) del diritto di procedere in via esecutiva.

Ciò nondimeno – ricordato che la predetta pronuncia trae l'abbrivio dalla rimessione del Trib. Trieste ove veniva in rilievo la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. m), d.l. n. 70 del 2011, che prevede che in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli

atti esecutivi non si procede ad esecuzione fino alla decisione del Giudice e comunque fino al centovesimo giorno - la dottrina e la giurisprudenza successive a tale pronuncia hanno operato una lettura *limitativa* quanto ai fatti estintivi deducibili in sede di opposizione all'esecuzione.

La dottrina – che non è possibile citare in questa sede stante il divieto disposto dall'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c. – ha notato quanto segue.

Non vi è dubbio che, in astratto, la prescrizione rientri tra i fatti estintivi della pretesa creditoria da far valere in sede di opposizione all'esecuzione.

Tuttavia, se di opposizione all'esecuzione si parla, è chiaro che non si può prescindere dall'orientamento secondo cui, quanto meno con riferimento ai titoli giudiziali che possono essere ridiscussi in sede di impugnazione (in senso lato), i soli fatti estintivi deducibili sono quelli *maturati successivamente alla formazione del titolo*; cioè i soli fatti che il debitore non ha potuto opporre in precedenza.

Questa considerazione è corroborata da un argomento logico fondato sull'apprezzamento della *ratio deducendi* posto alla base della richiamata pronuncia di incostituzionalità.

La Corte Costituzionale ha inteso realizzare una *simmetria complementare* tra i rimedi attivabili innanzi al Giudice tributario e quelli (oggi) attivabili innanzi al Giudice dell'esecuzione.

Si ritiene, in specie, che, fin quando vi sia un rimedio attivabile innanzi alle Commissioni tributarie, *a monte*, oltretutto per far valere *una causa estintiva del credito sottostante*, non vi sia spazio per (e prima ancora la necessità di) un rimedio da proporre, ad esecuzione avviata (cioè *a valle*), davanti al Giudice ordinario.

La prescrizione del credito tributario maturata *dopo* la notifica della cartella ma *prima* dell'avviso di mora va dedotta in sede di impugnazione di tale atto (se conosciuto); altrimenti detto, il fatto estintivo in questione si colloca *al di qua* della linea di demarcazione tra le giurisdizioni che la Corte assume come dato di partenza del proprio argomentare.

Per le stesse ragioni, ma sul rilievo che la prescrizione maturata *dopo* l'avviso di mora si collochi *al di là* del limite esterno della giurisdizione tributaria, l'unica sede in cui tale fatto (estintivo del diritto di procedere in via esecutiva) potrà essere eccepito è l'opposizione all'esecuzione e l'inammissibilità di tale azione si tradurrebbe in un intollerabile vuoto di tutela (vuoto che, appunto, l'intervento manipolativo della Corte è diretto, evidentemente, a colmare).

Anche la giurisprudenza di merito pronunciatasi successivamente appare dello stesso avviso (Trib. Napoli Nord, sentenza 10.7.2018, in proc. 1005/2017; Trib. Napoli Nord, ordinanza 15.3.2018, in proc. 4012/2018; Trib. Catania, sentenza 9.2.2019; Trib. Napoli Nord, ord. coll. 22.3.2019, in proc. RG n. 1454/2019).

10. Nel caso che interessa risulta l'avvenuta notifica al debitore opponente dell'avviso di mora ex art. 50, comma 2, d.p.r. cit., recante n. 0000183743.

Non vi è dubbio che la notifica di tale atto debba ritenersi perfezionata benché la consegna dello stesso sia avvenuta a mani della sig.ra Sofia nella qualità specificata nella relata di notifica.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di notifica degli atti della riscossione esattoriale (che risponde a regole *extra vagantes* rispetto alla disciplina codicistica), ha ormai chiaramente affermato quanto segue: l'art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973 – nella seconda parte – prevede “una peculiare forma di

notifica della cartella, alternativa rispetto a quella della prima parte, integralmente affidata all'agente della riscossione ed all'ufficio postale: l'invio diretto da parte dell'agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del servizio postale ordinario (...), è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia completata con consegna del plico al domicilio del destinatario, *senza necessità di altro adempimento a cura dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla riscossione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza*, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" [nel caso di specie il plico fu ricevuto da persona qualificatasi come "portiere", n.d.s.].

Ai fini di tale dimostrazione, l'Agente (o il Concessionario) non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (o del Concessionario) [art. 26, comma 4, d.p.r. n. 602 del 1973].

11. Dalla ritenuta ritualità della notifica dell'avviso di mora discende, come sopra anticipato, la conclusione che il debitore ben avrebbe potuto (e dovuto) dedurre la maturata prescrizione in sede di impugnazione di tale atto innanzi alla competente Commissione tributaria, trattandosi di atto ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.

12. In definitiva, nella definizione dell'ambito applicativo dell'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973 cit., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale più volte richiamata, deve ritenersi che il mezzo di tutela da attivare fosse quello della impugnazione dell'avviso di mora, con conseguente inammissibilità della domanda in questa sede proposta (dato che per questo tipo di opposizioni, in ragione di quanto fin qui detto, resta ferma la limitazione di cui al citato art. 57).

13. La particolare novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG 5931/2019, ogni altra istanza disattesa - così provvede:

- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite.

Così deciso in Aversa, il 28.5.2019

Il Giudice  
dott. Alessandro Auletta